

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Publicato in Gazzetta Ufficiale il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

Giunge così finalmente in Italia si dota così di un diritto della crisi e dell'insolvenza. Il Codice è volto a garantire agli imprenditori degli strumenti più consoni per prevenire il definitivo dissesto dell'impresa. Occorre citare le procedure di allerta e la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese. Ma anche le disposizioni sull'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di liquidazione.

Viene abolito il **termine "fallimento"** per dare spazio al concetto di "**liquidazione giudiziale**".

Il nuovo Codice ha così disciplinato una **procedura di allerta**, anticipando la messa in campo del nuovo "diritto della crisi e dell'insolvenza".

L'excursus che ha portato alla pubblicazione

Quando alla cronologia, il legislatore, consapevole della complessa portata, come pure dell'impatto della riforma nei disparati ambiti che interessa, ha scandito in più fasi, diluendo nel tempo, la portata operativa ed applicativa delle disposizioni.

- **12 gennaio 2019**: data riportata dal decreto legislativo (che era stato licenziato dall'Esecutivo il 10 gennaio).

- **14 febbraio 2019**: data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- **16 marzo 2019**: corrisponde al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (14 febbraio) nella Gazzetta Ufficiale del decreto, il cui articolo 389, al comma II, statuisce **l'entrata in vigore degli articoli**:

- 27 comma I, Competenza per materia e per territorio;
- 350, Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria;

- 356, Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;
- 357, Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;
- 359, Area web riservata;
- 363, Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
- 364, Certificazione dei debiti tributari;
- 366, Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia;
- 375, Assetti organizzativi dell'impresa;
- 377, Assetti organizzativi societari;
- 378, Responsabilità degli amministratori;
- 379, Nomina degli organi di controllo (che tuttavia dovrà avvenire entro i successivi nove mesi);
- 385, Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- 386, Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- 387 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- 388 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005.

- **15 agosto 2020:** data di entrata in vigore della maggior mole dell'articolato

Le novità

I 391 articoli, comprese le disposizioni transitorie e finali. In particolare l'articolo 390 prevede una disciplina transitoria che specifica come **i ricorsi e le domande concorsuali depositati prima o pendenti alla sua entrata in vigore** siano definiti secondo le previgenti disposizioni di cui al Regio decreto n. 267/1942 nonché della Legge n. 3/2012.

Tra le maggiori novità rientrano:

- la sostituzione del **termine fallimento con l'espressione "liquidazione giudiziale"**, per evitare etichette sociali negative,
- l'introduzione delle procedure di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi e quindi il rientro del dissesto e il risanamento, ove possibile,
- la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell'insolvenza, le procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale
- la **riduzione della durata e dei costi** delle procedure concorsuali,
- le disposizioni sull'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di liquidazione. Viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione,
- le società che rientreranno nei limiti previsti dalla riforma avranno l'**obbligo di nomina degli organi di controllo**.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza/>